

Il diritto di disobbedire, di resistere, di ribellarsi

Alle fonti religiose del contrattualismo e del diritto di resistenza*

di Nello Rossi

direttore di Questione giustizia

Alle ardite teorizzazioni del diritto di disobbedire, di resistere, di ribellarsi a sovrani empî o rovinosi per lo Stato - contenute nel libro *Vindiciae contra tyrannos*, pubblicato nel 1579 da due pensatori protestanti ascrivibili alla schiera degli scrittori monarcomachi - fa da contraltare una drastica limitazione della titolarità di tali diritti. Essi non spettano al popolo inteso come somma di singoli individui, visto con sospetto come una «bestia da un milione di teste» e una «moltitudine senza briglie», ma al corpo ordinario degli «stati» composto da principi, ufficiali della corona ed altri dignitari che soli «rappresentano» il popolo e possono dargli voce e soggettività. Se questa élite istituzionale rimane inerte e non esercita il suo potere di contrasto della tirannide, ai privati che non vogliono assoggettarsi non resta che l'alternativa disperata tra l'esilio e la morte. E' il timore dell'anarchia, evidentemente superiore a quello della tirannia, a suggerire la spessa rete di limiti soggettivi al diritto di resistenza. Occorrerà attendere i successivi sviluppi culturali e storici del contrattualismo e la laicizzazione del patto tra governanti e governati per registrare l'ampliamento, sul versante soggettivo, del diritto di resistenza. A partire dalle affermazioni di Hobbes – sorprendenti perché provenienti da un teorico dell'assolutismo - sul «diritto di renitenza» del cittadino rispetto alle guerre di aggressione intraprese dallo Stato sino alle enunciazioni di Locke che giustificano la resistenza al governo che viola i diritti naturali irrinunciabili dei cittadini, infrangendo il patto sociale su cui si fonda il dovere di obbedienza.

Sommario: 1. *Vindiciae contra tyrannos* - 2. L'aspra polemica di esordio nei confronti di Machiavelli - 3. La ripulsa dell'«obbedienza smodata» pretesa dagli adulatori dei principi - 4. Il diritto-dovere del popolo di resistere ad un sovrano che infrange la legge di Dio - 5. Che cosa deve intendersi per «popolo» - 6. Oltre la dimensione religiosa: il diritto di resistere al tiranno che opprime o rovina lo Stato - 7. Le diverse forme di tirannia - 8. La liceità di interferenze nelle vicende di altri Stati a difesa degli oppressi - 9. Tra ardite teorizzazioni e prudenza politica.

1. *Vindiciae contra tyrannos*

Gli imperatori Teodosio e Valentiniano a Volusiano, Prefetto imperiale. «È degno della maestà di chi domina sugli altri dichiarare che egli è un principe legato alle leggi. Così il nostro potere dipende dall'autorità del diritto. E in verità sottomettere il principato alle leggi è cosa più eccellente della dignità dell'impero stesso. Con l'emanazione di questo editto, rendiamo noto a tutti ciò che non riteniamo lecito neppure a noi». Ravenna, 11 giugno, sotto il Consolato di Fiorenzo e Dionigi.

Con questa solenne epigrafe - da leggere con cautela per non scambiare per una proclamazione *ante litteram* del moderno Stato di diritto ma comunque espressione eloquente dei limiti che le leggi e il diritto possono imporre al sovrano - inizia un *pamphlet* che racconta una storia antica quanto il potere.

Vindiciae contra tyrannos, sive de Principis in populum populi que in Principem legitima potestate è un libro di *Stephanus Junius Brutus Celta*, pubblicato in latino nel 1579 e tradotto in francese due anni dopo, nel 1581, col titolo *De la puissance légitime sur le peuple ed du peuple sur le texte*.

* Lo scritto riprende e rielabora la relazione svolta il 18 aprile 2024 nella Sala lettura della Fondazione Basso sul libro *Vindiciae contra tyrannos* di *Stephanus Junius Brutus*, EDIMBURGI, 1579, nel quadro del ciclo di incontri «Le strade dei libri».

Dietro lo pseudonimo di *Stephanus Junius Brutus Celta* si celano, con quasi certezza, due autori francesi, Philippe Duplessis-Normay, teologo protestante, e Hubert Languet, diplomatico protestante, ascrivibili di pieno diritto al novero dei monarcomachi, gli scrittori politici che tra la seconda metà del secolo XVI e i primi decenni del secolo XVII hanno sostenuto l'esistenza di un diritto del popolo di disobbedire, resistere e ribellarsi ai sovrani degenerati in tiranni.

Difficile dire quale sia stata la diffusione di questo *pamphlet*, dato alle stampe nella cupa stagione succeduta alla strage della fazione cattolica ai danni degli Ugonotti, consumata a Parigi nella notte di San Bartolomeo tra il 23 ed il 24 agosto del 1572.

E' certo però che, in anni recenti, il libro, a lungo conosciuto in una ristretta cerchia di specialisti, è stato oggetto di una rinnovata attenzione, attestata dalle sue recenti riedizioni in lingua inglese e italiana oltre che spagnola¹.

La struttura del *pamphlet* è estremamente lineare.

Dopo la prefazione, indirizzata ai principi cristiani, di *Cono Superantius Vasco* – nome che sta ad indicare una origine guascone o basca - il volume si articola in quattro grandi capitoli nei quali si affrontano le questioni del potere legittimo e della tirannide, dell'obbedienza dovuta dal popolo e della sua possibilità di disobbedire e resistere a comandi ed a principi ingiusti nonché del soccorso prestato dai principi vicini ai sudditi di altri principi perseguitati «a causa della vera religione» oppure oppressi da un tiranno.

Ecco le quattro «questioni» politiche affrontate e discusse.

Prima questione: se i sudditi sono tenuti ad obbedire ai principi qualora essi impartiscano comandi contrari alla legge di Dio.

Seconda questione: se è lecito resistere a un principe che vuole infrangere la legge di Dio o che rovina la Chiesa. Parimenti a chi, in qual modo e fino a che punto ciò è lecito.

Terza questione: se è lecito resistere a un principe che opprime o rovina lo Stato e fino a qual punto tale resistenza si estende. Parimenti a chi, in qual modo e da quale diritto ciò è permesso.

Quarta ed ultima questione: se i principi vicini possono essere tenuti per diritto a dar soccorso ai sudditi degli altri principi, quando questi siano perseguitati a causa della vera religione oppure oppressi da manifesta tirannide.

Nel discutere uno scritto che dista da noi oltre quattro secoli è d'obbligo porsi una domanda: è un libro ancora attuale? e se sì, in quale misura e perché?

La risposta è dubitativa. Come a dire: dipende.

La drammatica congiuntura storica che il mondo sta vivendo conferma che i temi e i problemi affrontati nel saggio sono attualissimi.

Quanto più aumentano nel mondo i regimi dispotici, tanto più diviene rilevante il tema del diritto di resistere a tiranni che si dimostrino riottosi ad ogni forma di limite o di controllo.

Per altro verso, quanto più si moltiplicano i fronti di guerra tanto più si pone all'ordine del giorno la discussione su una forma specifica del diritto di resistenza: il diritto di resistenza dei cittadini nei confronti delle guerre di aggressione volute dai loro governanti.

Moderno è dunque il campo dei temi affrontati.

Per quanto attiene al contenuto delle risposte offerte alle quattro grandi questioni politiche prima elencate, il libro - pur rispecchiando fino in fondo la cultura e le concezioni politiche e giuridiche del

¹ *Vindiciae Contra Tyrannos : A Defence of Liberty Against Tyrants (English Edition)*, Introduction by Glenn Sunshine, Christian Heritage Series, 10 set.2020; *Vindiciae contra tyrannos. Il potere legittimo del principe sul popolo e del popolo sul principe*, Edizione italiana a cura di Saffo Testoni Binetti, Istituto Italiano per gli Studi filosofici Press, 4 dic. 2021; *Vindiciae contra Tyrannos. Del poder legitimo del principe sobre el pueblo y el pueblo sobre el principe. Introduccion historica de Harold J. Laski*, Tercer milenio, Classicos del pensamiento, 23 set. 2008

suo tempo ed essendo concepito in un'ottica profondamente teologica – può essere collocato a buon diritto nell'albero genealogico del “contrattualismo” e della fondazione pattizia del potere.

Risultando così, anche per questo aspetto, uno stimolante oggetto di analisi e di discussione.

2. L'aspra polemica di esordio nei confronti di Machiavelli

Per i lettori di oggi la prima sorpresa che la lettura del libro riserva è imbattersi, nella prefazione, in una aspra polemica aspra nei confronti di Machiavelli.

Nella presentazione del libro ci si scaglia infatti contro «le cattive pratiche», i «consigli dannosi», le «massime false e pestifere del fiorentino Nicolò Machiavelli²» che «ha posto nei suoi libri i fondamenti della tirannide», la quale genera sedizione, da cui procede la guerra civile³.

Alle «Questioni» trattate nel saggio si assegna perciò il compito di chiarire «quale è e deve essere il diritto e il dovere del principe verso il popolo e del popolo verso il principe» e di mostrare come «Dio, la natura ed i costumi dei popoli» abbiano «posto limiti al principe ed al popolo» la cui violazione rappresenta peccato grave «contro Dio, contro le buone leggi e contro il diritto delle genti⁴».

Nella prefazione delle *Vindiciae* viene certo fedelmente rispecchiata quella che Isaiah Berlin ha definito «la visione più comune di Machiavelli, almeno in quanto pensatore politico⁵».

La visione «di uomo ispirato dal Diavolo a condurre gli uomini buoni alla loro rovina, il grande sovvertitore, colui che insegna il male, le *docteur de la scélératesse*, l'ispiratore della notte di San Bartolomeo, il modello di Iago⁶».

Ma i lettori moderni non sono più abituati a vedere così maltrattato il segretario fiorentino e i suoi scritti, essendo assuefatti a letture più articolate e sofisticate delle sue opere e ad una vastissima gamma di interpretazioni positive del suo personaggio e del suo lascito come pensatore della politica.

Sino all'incondizionata esaltazione poetica di Ugo Foscolo che nei Sepolcri lo canta come il «grande che temprando lo scettro ai regnatori gli allor ne sfronda ed alle genti svela di che lacrime grondi e di che sangue».

Oggi, dunque, Machiavelli non è più demonizzato e messo all'indice.

Ma per i due pensatori che scrivono le *Vindiciae contra tyrannos* e per l'autore della prefazione al loro saggio, l'avversione al Machiavelli è del tutto naturale e comprensibile.

Come ha sottolineato Benedetto Croce «il Machiavelli scopre la necessità e l'autonomia della politica, della politica che è di là, o piuttosto di qua, dal bene e dal male morale, che ha le sue leggi a cui è vano ribellarsi, che non si può esorcizzare e cacciare da mondo con l'acqua benedetta⁷» (p. 50).

Dal canto suo, un altro lettore di eccezione dell'opera di Machiavelli, il già citato Isaiah Berlin, si è soffermato sulla originalità della «operazione con cui Machiavelli dissocia il comportamento politico in quanto campo di indagine dalla rappresentazione teologica del mondo nei cui termini quest'argomento era stato discusso in precedenza ... e sarà discusso dopo di lui».

Dissociazione della politica dalla rappresentazione teologica del mondo così radicale da suggerire a Prezzolini l'interpretazione di Machiavelli come un anticristo⁸.

E' dunque evidente che il secolarismo del segretario fiorentino ed il suo affrancamento da ogni teologia lo pongono - non meno del suo duro realismo - agli antipodi della fervente religiosità che

² *Vindiciae contra tyrannos, Il potere legittimo del principe sul popolo e del popolo sul principe*, Cura e traduzione di Saffo Testoni Binetti, ed. La Rosa, p. 5. A questa edizione sono riferite tutte le citazioni nel testo.

³ *Vindiciae, op. cit.*, p. 7.

⁴ *Vindiciae, op. cit.*, p. 8.

⁵ I. Berlin, *L'originalità di Machiavelli*, in *Controcorrente*, Milano, Adelphi, 2000, p. 53.

⁶ I. Berlin, *ibidem*.

⁷ B. Croce, *Elementi di politica*, Ed, speciale per Corriere della Sera, 2011, p. 50, Pubblicato su licenza di Adelphi.

⁸ G. Prezzolini, *Machiavelli anticristo*, Roma, 1954.

rappresenta il punto di partenza ed il motivo conduttore di tutta la riflessione sul potere e sui suoi limiti contenuta nel saggio pubblicato con lo pseudonimo di Stephanus Junius Brutus.

La religione, la teologia, la fede segnano infatti l'avvio di ogni ulteriore ragionamento, mentre la maggior parte degli esempi che sostengono l'argomentazione è tratto dai testi sacri.

Di qui il contrasto insanabile tra due visioni del mondo e due approcci alla politica ed all'etica radicalmente inconciliabili.

Un contrasto che non si attenua neppure nelle argomentazioni svolte per rispondere alla terza Questione, quando l'analisi degli autori delle *Vindiciae* si concentra sulla fisionomia del patto tra il re ed il popolo, divenendo più laica e meno tributaria della religione.

Anche l'etica relativamente laica dei principi e del popolo evocata in questa parte - la più ampia ed articolata del libro - non ha significativi punti di contatto con lo sguardo - cinico? disincantato? angosciato? - che Machiavelli riserva agli uomini e ai mezzi per governare lo Stato.

Come è sin troppo noto, gli uomini per Machiavelli sono «ingrati, volubili, fuggitori di pericoli, cupidi di guadagno» e da loro bisogna farsi piuttosto temere che amare, mancargli di fede quando giovi e disfarli al momento buono per evitare di subire la stessa sorte per mano loro.

Il popolo di cui parlano i monarcomachi celati dietro lo pseudonimo di Sthefanus è invece una élite istituzionale responsabile, legata al regno più che al monarca e capace di intervenire per resistere ai capricci, alle ubbie, alle follie del sovrano, di regola moderandolo con la sua presenza ed influenza e, in casi estremi, disobbedendo ai suoi comandi e resistendo sino a rovesciarlo.

Una cerchia relativamente ristretta dalla quale, come si vedrà in seguito, sono esclusi i «privati», i cittadini comuni ai quali non è dato - se non di fronte all'usurpatore - di «resistere» attivamente al sovrano e che possono sottrarsi alla tirannia solo con l'esilio o la morte.

Dopo questa digressione, doverosa per spiegare l'ostilità manifestata nel libro nei riguardi di una concezione integralmente laica della politica come quella di Nicolò Machiavelli, è il momento di passare ad esaminare, sia pure in termini estremamente sintetici, l'approccio degli autori al complesso delle questioni relative al rapporto tra governanti e governati.

3. La ripulsa dell'«obbedienza smodata» pretesa dagli adulatori dei principi

Le prime due questioni trattate nel saggio riguardano Dio, l'obbedienza che è dovuta ai suoi comandi e la resistenza ad un principe iniquo che infrange la legge divina e rovina la Chiesa.

E' in questa parte che emerge quella che sarà la tesi centrale del libro: l'esistenza, nell'investitura dei re, di un doppio patto⁹.

Il primo dei due patti è quello tra Dio, re e popolo, «affinché il popolo sia popolo di Dio».

Il secondo è un patto tra re e popolo, «affinché il popolo obbedisca fedelmente al re che comandi con giustizia».

In questo quadro il ragionamento teologico dispiega tutta la sua geometrica coerenza, attraverso i richiami alle figure e alle vicende di Gioas, Saul, Davide e Salomone che sono narrate nei sacri testi.

Il fulcro del primo patto - scrivono gli autori delle *Vindiciae* - sta nell'obbligo del re e del popolo di onorare e servire Dio «secondo la sua volontà dichiarata nella legge¹⁰».

E poiché Dio non vuole che si corroda il suo diritto, il re è obbligato a osservare la legge tanto quanto i cittadini¹¹.

⁹ *Vindiciae*, op. cit., p. 19.

¹⁰ *Vindiciae*, op. cit., p. 20.

¹¹ *Vindiciae*, op. cit., p.21.

Se poi il monarca usurpa il diritto di Dio, tentando «alla maniera dei giganti di scalare i cieli¹²» commette il crimine di lesa maestà e si espone al pericolo di essere spogliato dei suoi Stati per essersi reso colpevole di fellonia verso il suo Signore.

Sulla base di queste premesse, il popolo, posto dinanzi all'alternativa di obbedire alla legge di Dio o ai comandi ingiusti del re, non può avere esitazioni.

Infatti «se Dio tiene il luogo di signore sovrano e il re di vassallo, chi osa negare che bisogna obbedire al sovrano piuttosto che al vassallo?¹³».

Ed ancora «se Dio comanda una cosa e il re ne comanda una contraria, chi sarà tanto orgoglioso da chiamare ribelle colui che rifiuta di obbedire al re in contraddizione con Dio?¹⁴».

Nelle sacre scritture non c'è un solo tratto di quella «obbedienza smodata¹⁵» che gli adulatori dei principi esigono dalle persone dissennate, ma piuttosto la riprovazione «nel nome di Dio di tutti quelli che obbediscono alle cattive ordinanze del re¹⁶».

4. Il diritto-dovere del popolo di resistere ad un sovrano che infrange la legge di Dio

Nel passare dal tema della disobbedienza a quello della «resistenza» al sovrano empio, gli autori scelgono di attingere alla dogmatica giuridica, evocando la figura dell'obbligazione solidale.

Dio – scrivono – al fine di rafforzare la custodia della Chiesa non ha contratto un'alleanza solo con il re ma anche con il popolo, considerato come un soggetto dotato di «autorità per promettere e per mantenere le sue promesse¹⁷».

Sulla scorta delle scritture si mostra che questa duplice alleanza è stata stipulata con Israele ed il suo re «obbligati a vicenda e uno solo per il tutto¹⁸» nella difesa della Chiesa.

In virtù di questa obbligazione «Israele poteva resistere al re nel caso questi volesse rovesciare la legge di Dio e distruggere la Chiesa; non solo, ma doveva anche sapere che, se avesse mancato di farlo, sarebbe stato colpevole del medesimo crimine e ne avrebbe subito i colpi insieme con il re¹⁹».

Il popolo è dunque corresponsabile dell'osservanza della legge divina e della tutela della Chiesa e può, anzi deve, in ragione della sua obbligazione solidale, opporsi al re che vuole rovesciare la legge di Dio dando vita alla tirannide.

Affermazioni rigorose, come si vede.

Quando è in gioco il rispetto della legge divina, il popolo è sullo stesso piano del detentore del potere regio ed è tenuto a detronizzare il tiranno.

Ma che cosa si intende per popolo? E quali forme assume la tirannia?

E' nell'analisi di questi concetti che il rigore delle proposizioni sui limiti del potere monarchico e sulle prerogative del popolo si stempera, con lo scopo dichiarato di esorcizzare lo spettro dell'anarchia, evitare che la disobbedienza e la resistenza sino a questo punto teorizzate si traducano in disordine e caos.

5. Che cosa deve intendersi per “popolo”

¹² *Vindiciae, op. cit., p. 26.*

¹³ *Vindiciae, op. cit., p. 28.*

¹⁴ *Vindiciae, op. cit., ibidem.*

¹⁵ *Vindiciae, op. cit., p. 31.*

¹⁶ *Vindiciae, op. cit., p. 28.*

¹⁷ *Vindiciae, op. cit., p. 40.*

¹⁸ *Vindiciae, op. cit., p. 41.*

¹⁹ *Vindiciae, op. cit., p. 47.*

Il popolo inteso come «l'intera popolazione» rischia di essere e di operare come «una bestia da un milione di teste», come una «moltitudine senza briglie» senza direzione, senza disegno, senza discernimento.

Quando nel saggio si parla di «popolo nel suo complesso» non ci si riferisce all'idra minacciosa e incontrollabile prima evocata ma a «coloro che hanno l'autorità dal popolo, ovvero i magistrati che sono inferiori al re e che il popolo ha delegato, o in qualche modo istituito, come consociati nel potere e controllori del re, e che rappresentano tutto il corpo del popolo».

Il popolo è dunque il corpo ordinario degli «stati» (o un'assemblea straordinaria, o un parlamento, o una dieta o altra assemblea che abbia il compito di adottare provvedimenti affinché lo Stato e la Chiesa non subiscano danni) composto da principi, ufficiali della corona ed altri dignitari che singolarmente sono inferiori al re «ma considerati tutti insieme come corpo gli sono superiori²⁰».

E' questo corpo che deve disobbedire, resistere, congiurare (si, anche congiurare, perché una congiura è buona o cattiva a seconda del fine a cui mira) contro il re che degenera in tiranno, così come può farlo una porzione del regno rappresentata dai magistrati che governano le città e le province desiderose di mantenere integra ed inviolabile la legge di Dio.

Del pari è il popolo come corpo istituzionale che può con giustizia conservare la Chiesa per mezzo delle armi per quanto non sia con esse che la Chiesa avanza nel mondo²¹.

Questa generale teorizzazione approda rapidamente al punto politico che sta a cuore ai due autori protestanti che scrivono all'indomani della notte di San Bartolomeo: se per la causa della religione sarà lecito ai sudditi rivoltarsi contro l'obbedienza del re, e se, concedendolo una volta, non si aprirà la finestra alla ribellione.

Sul tema si fa ricorso a tutte le risorse dell'eloquenza politica e giuridica per dimostrare che, in tal caso, non sussiste il crimine di rivolta.

A ben vedere, si sostiene nel saggio, quanti agiscono per la causa della religione non rifiutano di obbedire, a patto che quanto gli si comandi non sia contrario all'onore di Dio, né compiono atti di ostilità ma parano i colpi che vengono loro tirati e appena viene meno la causa della loro defezione al sovrano ritornano al loro primo stato di sudditi obbedienti

Ma, ecco un punto decisivo, è solo il popolo nella concezione organica e per così dire istituzionale sin qui descritta che può e deve reagire al principe che voglia costringere i sudditi a infrangere il patto con Dio.

I singoli, i privati «non sono affatto tenuti a prendere le armi contro il principe che li voglia costringere ad essere idolatri²²» perché il patto è stato stipulato tra Dio e tutto il popolo, inteso come corpo universale e ciò che il corpo deve non è dovuto dai singoli.

La distinzione tra il popolo ed i singoli che lo compongono ci appare oggi singolare e speciosa mentre è nettissima nel pensiero degli autori, secondo i quali non spetta ai privati - «che devono solo procurare di essere membri della Chiesa²³» - di resistere con le armi e gli unici legittimati a ribellarsi sono i magistrati, colpevoli di esitare a sguainare la spada quando è tempo di farlo.

Troppo elevato è il rischio che i singoli siano indotti in errore e finiscano – pur desiderando di combattere sotto l'insegna di Gesù Cristo - per essere arruolati sotto le insegne sbagliate.

Se non è il popolo degli «stati», il popolo istituzionale delle cariche pubbliche ad insorgere per rovesciare il tiranno, ai privati che il re vuole costringere a deviare dalla retta religione non resta perciò che l'alternativa, angosciosa e comunque perdente, tra l'esilio o la morte.

6. Oltre la dimensione religiosa: il diritto di resistere al tiranno che opprime o rovina lo Stato

²⁰ *Vindiciae, op. cit., pp. 48-49.*

²¹ *Vindiciae, op. cit., p. 67.*

²² *Vindiciae, op. cit.*

²³ *Vindiciae, op. cit., p. 62.*

Molti dei temi presenti nelle risposte alle prime due questioni sono ripresi e sviluppati nelle risposte offerte alla terza questione, nella quale – procedendo oltre i riferimenti alla legge divina – ci si interroga sulla liceità della resistenza ad un re che «opprime o rovina lo Stato» e sui limiti di tale resistenza.

È il secondo patto, quello tra re e popolo, ad essere qui scandagliato nei suoi diversi aspetti.

E ciò avviene in un'ottica più secolare, ma pur sempre pervasa da richiami teologici, che descrivendo con grande senso di realtà la relazione tra monarca e sudditi, giunge alla conclusione della priorità e della primazia del popolo sul re.

«E' Dio che istituisce i re, che li sceglie, che dà loro i regni; ma è il popolo che li stabilisce, che mette loro in mano lo scettro e che con i suoi suffragi ne conferma l'elezione²⁴».

Poiché il popolo viene prima dei re e poiché questi ultimi non possono sussistere senza popolo, ne deriva che il popolo è superiore ai re.

E' perciò naturale che tanto i regni elettivi quanto quelli ereditari nascano da una investitura popolare (come è dimostrato dalle solenni cerimonie di consacrazione dei monarchi ereditari da parte di "stati" e dignitari che rappresentano il corpo del popolo).

Quella del sovrano è una funzione necessaria al buon governo delle collettività, un servizio che deve svolto nel rispetto della legge «che è l'anima del buon re, gli dà movimento, sentimento e vita²⁵» mentre il principe che serve solo il suo profitto o i suoi piaceri, disprezzando e travolgendo tutti i diritti e doveri, è a ragione considerato un tiranno e il suo regno equiparato a una banda di briganti.

Risuona qui l'insegnamento di Sant'Agostino che nel *De civitate Dei*²⁶ afferma icasticamente che lo Stato senza diritto è una banda di briganti.

Insegnamento che si articola in una serie di solenni affermazioni di principio sulle leggi, «che parlano a tutti con la medesima lingua²⁷» e sull'obbedienza alla legge dovuta da tutti, anche dal sovrano, che nulla può esentare da tale obbedienza.

L'assunto che il re non è superiore alla legge e che «il nome di re non significa né eredità, né proprietà, né usufrutto, ma carica e procura²⁸» ispira poi le meditate risposte ad una serie di quesiti particolari concernenti il potere del re di fare nuove leggi, il potere di grazia, la gestione del demanio pubblico; risposte tutte tese a riaffermare il principio che il potere del monarca non è assoluto ed incondizionato ma deve essere esercitato nel quadro del suo patto con il popolo.

Patto che connota gli stati dell'antichità come quelli moderni, i regni elettivi come quelli ereditari²⁹, e che rappresenta «un contratto reciproco e obbligatorio tra il re e i sudditi, la cui sostanza è che il popolo obbedisce fedelmente al principe che comanderà con giustizia e il giuramento viene prima prestato dal principe e poi confermato dal popolo³⁰».

La mancata osservanza del patto suggellato dal giuramento regio determina la nullità del contratto e libera il popolo dal dovere di obbedire ad un re divenuto tiranno.

7. Le diverse forme di tirannia

Ma chi sono i tiranni? E quante le forme di tirannia?

²⁴ *Vindiciae, op. cit., p. 72.*

²⁵ *Vindiciae, op. cit., p.100.*

²⁶ Sant'Agostino, *De civitate Dei*, IV, pp. 4 e 6.

²⁷ *Vindiciae, op. cit., p.99.*

²⁸ *Vindiciae, op. cit., p. 127.*

²⁹ Anche nei regni ereditari, infatti, la stipulazione del patto si rinnova ad ogni incoronazione. *Vindiciae, op. cit., p. 135.*

³⁰ *Vindiciae, op. cit., p. 138.*

Dopo aver discettato a lungo di re virtuosi e di tiranni empì e dannosi per lo Stato, gli autori sentono il bisogno di definire con maggiore precisione i concetti che hanno a lungo maneggiato.

Viene perciò riformulata, sulla scorta dell'autorità di Bartolo³¹, la *summa divisio* tra tirannia per titolo e tirannia per esercizio.

La tirannia per titolo è quella di chi si è impadronito del regno con la violenza e con cattivi artifici.

Scorre, sotto i nostri occhi, una lunga e variegata teoria di usurpatori del potere.

L'invasore di un paese altrui; il re di un regno elettivo che tenta con la frode di renderlo ereditario; il condottiero militare che si rende padrone dello Stato; la donna che si introduce nel governo di un regno riservato solo ai maschi; colui che, abusando della pigrizia e della dissolutezza del re, ne usurpa l'autorità e al re non lascia che il nome.

La tirannia per esercizio - quella di colui che possedendo uno Stato lo porta alla rovina - si può descrivere solo contrapponendo i comportamenti iniqui dei tiranni alle azioni virtuose dei re.

All'opposto dei sovrani virtuosi che governano nel rispetto delle gerarchie dello stato, erigono scuole e università, si compiacciono di avere un gran numero di fedeli consiglieri, conservano la pace tra i sudditi, si difendono dai nemici più con la benevolenza che con le mura, il tiranno opprime i primi ufficiali dello stato, innalza gente volgare e sconosciuta, è insofferente dei consigli dei dotti e dei saggi, considera con sospetto le conversazioni, i discorsi e il contegno dei sudditi, aizza i governati l'uno contro l'altro e riempie le guarnigioni di soldati stranieri, disarmando il popolo.

Contro gli usurpatori del potere è consentito a tutti - anche al «minore tra il popolo» di prendere le armi³² - giacché «come non è principe colui che senza alcun titolo legittimo si impadronisce dello Stato o dei paesi altrui, così non è ribelle colui che difende la patria con le armi in pugno³³».

Molto più difficile da definire è, invece, l'atteggiamento che si può tenere - senza incorrere nel crimine di sedizione - nei confronti di chi governa in maniera malvagia e dannosa, dopo essersi impadronito dello Stato ed essere divenuto potere costituito.

La tirannide è infatti una febbre etica «che all'inizio è facile guarire, ma difficile conoscere ma poi, quando è sufficientemente conosciuta, diventa incurabile³⁴».

Comunque poiché essa sovverte lo Stato, depreda i sudditi, tende insidie alla vita di ciascuno è da considerare come il crimine principale, quasi la somma di tutti gli altri crimini.

Perciò il tiranno - come sostiene Bartolo³⁵ - potrà essere deposto dal popolo o meglio da coloro che lo rappresentano, elettori, palatini, «stati» e altri.

Come già per il re che infrange la legge divina, sono gli ottimati - i principali ufficiali del regno o la maggior parte o uno di essi - a dover guidare la rivolta contro la tirannide.

Ed ancora una volta contro i tiranni nulla possono da soli i privati «che non sono tenuti a difendere lo Stato, essi che non possono nemmeno difendere se stessi³⁶» e che, nell'insorgere, divengono sediziosi anche se la loro causa è giusta.

Se nessuno dei magistrati si oppone, i privati «devono starsene cheti», sopportare i cattivi principi, augurarsene di migliori e pensare che bisogna sopportare la tirannide come la grandine o un'alluvione «a meno che non preferiscano ritirarsi e cambiare paese³⁷».

8. La liceità di interferenze nelle vicende di altri Stati a difesa degli oppressi

Da ultimo il libro discute della possibilità dei principi vicini di interferire nelle vicende di altri Stati per soccorrere sudditi perseguitati per motivi religiosi od oppressi da manifesta tirannide.

³¹ CXXVII, Bartolo, *De Tyranno*.

³² *Vindiciae*, op. cit., p.150.

³³ *Vindiciae*, op. cit., pp. 152-153.

³⁴ *Vindiciae*, op. cit., p.156.

³⁵ CL, Bartolo, *De Tyranno e Tractatus de regimine civitatis*.

³⁶ *Vindiciae*, op. cit., 169.

³⁷ *Vindiciae*, op. cit., p. 171.

Troppo vicino e troppo bruciante è il ricordo delle sanguinose persecuzioni subite dai protestanti per mano della fazione cattolica perché si possano avere esitazioni.

Un lungo catalogo di esempi storici serve ad affermare che per i principi cristiani è doveroso soccorrere i fedeli perseguitati in altri Stati a causa della «vera religione» se non vogliono rendersi corresponsabili di omicidio così come è doveroso soccorrere un popolo vicino oppresso da un tiranno.

In entrambi i casi, però, l'intervento esterno non dovrà trasformarsi in occasione di indebita invasione e conquista di un altro paese ma dovrà rimanere circoscritto alla soluzione del problema che ha giustificato l'interferenza³⁸.

In altri termini; che il soccorso a popolazioni discriminate e conculcate nella loro fede religiosa o colpite nella libertà, non sia – come troppe volte avvenuto nella storia antica e recente – un pretesto per una aggressione o una guerra di conquista.

Saggia preoccupazione che ci mostra come gli autori del saggio non siano degli sprovveduti ma conoscitori della politica ed esperti delle astuzie dei potenti e degli strattagemmi utilizzati dagli imperialisti per impadronirsi di sempre nuove porzioni di mondo che originariamente non gli spettavano ed erano al di fuori della loro portata.

9. Tra ardite teorizzazioni e prudenza politica

Come si è già accennato, alle ardite teorizzazioni del diritto di disobbedire, di resistere, di ribellarsi a sovrani empì o rovinosi per lo Stato fa da contraltare, nelle *Vindiciae*, una drastica limitazione della titolarità di tali diritti, che, in ultima istanza, sono esclusiva prerogativa degli ottimati e non una risorsa dei singoli.

Solo nei confronti dell'usurpatore - il tiranno per titolo - del tutto privo di legittimazione formale, anche al «minore del popolo» è consentito prendere le armi.

Il sovrano che gode di una legittimazione, elettiva o ereditaria, potrà invece essere contrastato e rovesciato solo dagli ufficiali del regno che hanno il diritto di portare la spada e il dovere di sguainarla contro un governo dispotico.

Il timore del caos sociale e politico, la paura dell'eversione incontrollata, l'orrore del vuoto di potere che una rivolta plebea potrebbe generare: sono questi i sentimenti, più forti di ogni coerenza politica, che ispirano i suggerimenti e gli insegnamenti di sopportazione e prudenza impartiti ai privati. Ai quali si consiglia una sorta di quietismo *ante litteram*, privo di ogni dimensione mistica e nutrito solo di rassegnazione sociale e di fatalismo politico.

E' completo e vistoso il divorzio di questa concezione per così dire "oligarchica" e collettiva del diritto di resistenza dalla concezione "aristocratica" e individualistica che permeava il pensiero greco e romano, riservando a personalità di eccezione - immaginarie o storiche – la rivolta contro un potere a ragione o a torto ritenuto iniquo e dispotico.

I monarcomachi non parlano né ad Antigone³⁹ né a Bruto ma ad una folla di ufficiali del regno, di magistrati di vario ordine e grado, animati dal desiderio di far sopravvivere lo stato al tiranno che devia dalla strada del buon governo.

Emerge nello scritto anche un peculiare concetto di «rappresentanza».

Da un lato il potere regio è concepito come «carica e procura», come rappresentanza del corpo politico del regno⁴⁰.

³⁸ *Vindiciae*, op. cit., p.188.

³⁹ Nella vastissima letteratura sulla immortale - e controversa - figura di Antigone v. di recente, M. Cartabia e L. Violante, *Giustizia e mito. Con Edipo, Antigone e Creonte*, Bologna, Il Mulino 2018; L. Pepino e N. Rossi, *Il potere e la ribelle, Creonte o Antigone?. Un dialogo*. Torino, Ed. Gruppo Abele, 2019; E. Cantarella, *Contro Antigone*, Torino, Einaudi, 2024.

⁴⁰ Sul tema del doppio corpo del re, persona *ficta* e *dignitas* immateriale vedi il classico di E. Kantorowicz, *I due corpi del re*, Torino, 2012

Dall'altro il popolo non acquista soggettività e dignità se non attraverso le cariche dello Stato che lo rappresentano, lo animano e gli danno voce sottraendolo al suo destino "naturale" di massa amorfa e priva di orientamento.

La rappresentanza non è perciò concepita come più o meno fedele rispecchiamento, in seno alle istituzioni, delle volontà e degli orientamenti politici dei cittadini ma come "funzione" costitutiva tanto del potere del sovrano quanto della fisionomia del popolo, che, senza la rappresentanza dei dignitari, resta massa informe e minacciosa.

In definitiva è il timore dell'anarchia, superiore a quello della tirannia, a suggerire la spessa rete di limiti soggettivi apposta ad un diritto di resistenza declinato in termini molto ampi.

Occorrerà attendere i successivi sviluppi culturali e storici del contrattualismo e la laicizzazione del patto tra governanti e governati per registrare l'ampliamento, sul versante soggettivo, del diritto di resistenza.

A partire dalle affermazioni di Hobbes – sorprendenti perché provenienti da un teorico dell'assolutismo - sul «diritto di renitenza» del cittadino rispetto alle guerre di aggressione intraprese dallo Stato⁴¹ sino alle enunciazioni di Locke che giustificano la resistenza al governo che viola i diritti naturali irrinunciabili dei cittadini infrangendo il patto sociale su cui si fonda il dovere di obbedienza.

⁴¹ Per questo aspetto solitamente poco esplorato del pensiero di Hobbes mi sia consentito rinviare al mio scritto *Contro le guerre di offesa: diritto di renitenza*, in questa Rivista on line, 6.8.2022.